

N. R.G. 1371/2017

Rep.



TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. U. Giacomelli	Presidente
dott. F. Santoro	Giudice Relatore
dott. R. D'Addio	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/01/2018,

letti gli atti di causa e sentito il relatore,

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1371/2017 promosso da:

con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliata presso il difensore

RECLAMANTE

contro

BANCA S.C.P.C., con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliata in via 55 33100 UDINE presso il difensore avv.

RECLAMATA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con reclamo depositato il 26.10.2017, interponeva gravame avverso l'ordinanza emessa dal giudice monocratico di questo Tribunale in data 15.09.2017 nell'ambito della causa civile n. 996/2017, provvedimento con cui è stato rigettato il ricorso d'urgenza volto ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in danno di sas di ; in particolare, l'istante ha chiesto la riforma dell'ordinanza suddetta deducendo l'illegittimità della segnalazione per non essere stata preceduta dalla comunicazione di preavviso (prevista, tra l'altro, dalla regolamentazione della Banca d'Italia) e per la mancanza dei presupposti di fatto necessari per l'iscrizione (che avrebbero richiesto un'analisi

della complessiva situazione patrimoniale del debitore, in vista del giudizio di incapacità non transitoria di adempiere le obbligazioni dallo stesso assunte).

Si costituiva con comparsa del 05.01.2018 Banca [redacted] scpc, la quale chiedeva il rigetto del reclamo, difettando l'invocata misura d'urgenza dei presupposti necessari onde poter accordare la stessa (*fumus boni iuris e periculum mora*).

All'udienza dell'11.01.2018, le parti insistevano nelle conclusioni già formulate in atti e parte reclamata chiedeva, altresì, che fosse dichiarata l'inammissibilità del reclamo, per essere stato lo stesso depositato in formato cartaceo, piuttosto che in via telematica.

Preliminarmente, occorre procedere all'esame dell'eccezione in rito formulata dall'istituto di credito reclamato.

Il collegio è consapevole del contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di merito, essendo emersi, circa le problematiche attinenti alle modalità di presentazione del reclamo, almeno tre diversi orientamenti; ritiene il Collegio di aderire all'orientamento secondo cui sia senz'altro ammissibile il deposito del reclamo in formato cartaceo, dovendosi valutare il reclamo cautelare quale atto introduttivo di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello di primo grado, ciò almeno per un triplice ordine di motivi: a) la necessaria alterità del giudice del reclamo rispetto a quello di primo grado; b) la circostanza che il giudizio di reclamo si svolge sullo stesso oggetto dell'ordinanza reclamata e non può perciò intendersi come prosecuzione o ampliamento della fase celebrata dinanzi al tribunale in composizione monocratica; c) la previsione del potere del giudice del reclamo di sospendere l'esecuzione del provvedimento cautelare, restando confermata la funzione di controllo sull'operato del giudice di primo grado.

Ciò posto, passando al merito della controversia, ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e che lo stesso, pertanto, debba essere accolto.

Quanto al primo motivo di doglianza proposto da [redacted], deve evidenziarsi come l'iscrizione a "sofferenza" richieda una valutazione, da parte del soggetto segnalante, *"della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito"*: in merito, si ritiene pacificamente che l'istituto di credito, nei rapporti con il proprio cliente, è tenuto alla diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., per cui, nell'effettuare una segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, deve accertare diligentemente la sussistenza di una condizione di insolvenza del cliente medesimo, da intendersi quale situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.

In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "ai fini dell'obbligo di segnalazione al "servizio per la centralizzazione dei rischi bancari" (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in "sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irreuperabilità", dovendosi pertanto accogliere una nozione *levior* dell'insolvenza rispetto a quella di cui all'art. 5 L.F. (cfr. Cass. n. 7958/09), essendo estranea al concetto di sofferenza legittimante la segnalazione in Centrale Rischi la semplice sussistenza di un inadempimento, stante l'inidoneità, ai fini della segnalazione, di una situazione patrimoniale debitoria tale da proporre un rischio si attuale ma sostanzialmente generico, come pure di una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente e del mero ritardo nei pagamenti nonché, più in generale, della mancata puntualità nei pagamenti stessi, onde un simile inadempimento, quante volte non risulti correlato ad un oggettivo stato di difficoltà non transeunte di far fronte alle proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito in termini di sofferenza (così Cass. n. 21428/07).

Ciò posto, deve ritenersi che l'iscrizione di un credito a sofferenza presupponga necessariamente l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione a carattere complesso da parte della banca relativa a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente; di talchè, la segnalazione non può risolversi in un mero automatismo, ma deve involgere una valutazione della banca in ordine all'insolvenza del cliente.

Deve ritenersi, conseguentemente, che il soggetto segnalante debba procedere ad una puntuale verifica, sulla scorta degli elementi oggettivi a sua disposizione, dei dati (complessivamente considerati) che inducano a ritenere che il proprio debitore versi in una situazione tale da mettere a rischio la riscossione del credito, dovendo tenere conto di elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

Orbene, alla luce dei suesposti principi, deve rilevarsi come Banca [redacted] non abbia posto in essere un'istruttoria nei sensi di cui sopra e con riferimento a tutti gli indici sin qui evidenziati (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera



l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreti ingiuntivi); l'istituto di credito, infatti, si è limitato a verificare la situazione di inadempimento del debitore e a segnalare il nominativo a sofferenza, in una sorta di automatismo che certamente contraddice la *ratio* delle istruzioni richiamate, che esigono sì un giudizio discrezionale ad opera della banca, la quale tuttavia deve valutare, in maniera rigorosa, se il soggetto da segnalare si trovi o meno in uno stato di difficoltà economica non transitoria di adempiere alle obbligazioni.

Peraltro, deve chiarirsi che il ritardo nell'inadempimento non è, di per sé, indice dello stato di difficoltà richiesto per poter procedere alla segnalazione e ciò poichè il debito potrebbe essere non pagato in quanto (come nella specie) il debitore ne contesta l'esistenza e la quantificazione. Peraltro, alla mancanza di istruttoria non può - evidentemente - supplirsi con una valutazione effettuata *ex post*: ed infatti, anche nella valutazione del giudice di prime cure, oltre che della stessa parte reclamata (*cf. in tal senso pag. 6 della memoria di costituzione depositata nel presente grado di giudizio e pagg. 10 e 11 della memoria di costituzione del 22.08.2017 nell'ambito del procedimento introdotto con ricorso ex art. 700*), non emerge da alcun elemento che tale valutazione sia stata effettuata in un momento antecedente rispetto alla segnalazione, essendosi proceduto esclusivamente a sostenere che i fatti, così come dedotti dalle parti (ed in gran parte successivi alla segnalazione medesima) abbiano *a posteriori* confermato la correttezza della ridetta segnalazione.

Purtuttavia, tale modalità valutativa non può essere condivisa, dovendo inevitabilmente l'intermediario procedere ad una completa valutazione *ex ante*, non potendo quest'ultima essere riempita di contenuto *ex post*, come è avvenuto nel caso di specie, non avendo peraltro l'istituto di credito dedotto alcunchè circa la preventiva analisi della situazione economica complessiva di

, da ciò dovendosi inferire che la predetta analisi non ci sia stata affatto, essendosi la reclamata limitata a segnalare la cliente in ragione dell'inadempimento della stessa (e per tale motivo soltanto), essendo previsto espressamente dalla normativa di settore che il mero inadempimento non può essere l'unico motivo che legittima la segnalazione a sofferenza.

Quanto al secondo motivo esposto nel reclamo, concernente la mancanza di preavviso dell'iscrizione, deve in primo luogo rilevarsi che l'istituto di credito ha pacificamente ammesso che la comunicazione è avvenuta in epoca successiva rispetto alla effettuazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi; a tal proposito, deve rilevarsi come il predetto adempimento è previsto dall'art. 125 comma 3 TUB, dall'art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e dalla Circolare 139/1991 della Banca d'Italia.

Il caso in esame attiene ad una iscrizione a "sofferenza", dovendosi fare riferimento in merito a quanto disposto dal capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, secondo cui "*gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*", pur se "*tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati*": si tratta di una iscrizione che necessita, da un lato, di una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente (che non può derivare automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, tanto che è espressamente previsto che "*la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza*") e, dall'altro lato, della informazione al cliente della prima iscrizione a sofferenza.

Deve precisarsi, in proposito, che l'informativa soprarichiamata non può che avere natura preventiva (*cf. in questo senso, da ultimo, Tribunale Lanciano 09.02.2018*), trattandosi di obbligo che, trovando il proprio fondamento nella finalità di consentire al cliente di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio al fine di consentirgli di valutare ed assumere le iniziative idonee ad evitare la segnalazione, costituisce concretizzazione del più generale obbligo di solidarietà tra controparti contrattuali (*cf., in termini, Tribunale Verona, 27 maggio 2014*); pur non fornendo indicazioni espresse, è la stessa circolare n. 139/1991 (nel testo vigente già nel 2011, e dunque anteriormente ai fatti di causa) a specificare che tale comunicazione non configura una richiesta di consenso da parte del cliente, da ciò non discendendo tuttavia il precipitato preteso dalla reclamata (ovvero che la comunicazione poteva anche essere successiva alla segnalazione a sofferenza), dovendosi semplicemente ritenere, ad avviso del Collegio, che con tale inciso ("*la comunicazione non configura una richiesta di consenso da parte del cliente*") si sia voluta soltanto sottolineare la natura meramente informativa dell'obbligo di comunicazione in capo agli intermediari; opinare diversamente significherebbe svuotare di utilità pratica l'onere imposto agli intermediari, privando il cliente di qualsivoglia strumento teso ad impedire la segnalazione alla centrale rischi, in un procedimento di per sé già caratterizzato dalla totale mancanza di contraddittorio.

In secondo luogo, deve precisarsi altresì che la predetta comunicazione è prevista indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto da segnalare, come chiarito dalla circolare 139/1991 alla sezione I (la cui rubrica è significativamente intitolata "*Principi Generali*") par. 1 secondo cui "*L'obbligo di segnalare alla Banca d'Italia le suddette informazioni sussiste*



indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato", non venendo pertanto in rilievo il fatto che il soggetto segnalato sia o meno un consumatore, come pure evidenziato dalla reclamata.

Alla luce di quanto precede, e ribadito che nella specie non vi è contestazione circa l'insussistenza di una preventiva informazione da parte dell'istituto di credito, il motivo di doglianza formulato da Az. [redacted] appare fondato ed è di per sé sufficiente a far ritenere sussistente, ad un vaglio sommario, la sussistenza del *fumus* necessario onde poter accordare la tutela cautelare invocata da Az. [redacted].

Quanto al *periculum in mora*, lo stesso può essere desunto da indici presuntivi, essendo pacifico che, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, *"a seguito della segnalazione illegittima, il periculum è in re ipsa, atteso che un'ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato"* (in termini, Trib. Milano 16.06.2015).

Ed infatti, se scopo tipico della segnalazione è quello di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili, inevitabilmente questi ultimi, a segnalazione avvenuta, non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio (che assume il carattere dell'irreparabilità) nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (*ex multis* Tribunale Napoli, 1.12.2017 e Tribunale Cuneo, 19/07/2017).

Nel caso in esame, la società istante ha allegato di aver avanzato richiesta ad un diverso istituto di credito onde ottenere un finanziamento, nel corso della primavera dello scorso anno, ricevendo tuttavia risposta negativa in ordine alla richiesta formulata a causa dell'avvenuta segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi da parte della reclamata, ragion per cui veniva poi presentato il ricorso ex art. 700 c.p.c.

D'altra parte, neppure può essere negata la tutela d'urgenza per il semplice decorso del tempo (nel caso in esame tre anni) dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata, posto che essendosi al cospetto di un illecito a effetti permanenti, il danno può ragionevolmente verificarsi in un momento successivo al compimento dell'attività illegittima, nel momento cioè in cui il soggetto segnalato si trova in concreto nella necessità di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito (ed a percepire gli effetti della illegittima segnalazione), come avvenuto nel caso al vaglio del collegio.

La sussistenza di entrambi i presupposti di legge impone l'accoglimento del reclamo, con riforma del provvedimento reclamato e conseguente ordine a Banca [redacted] di scpe di provvedere all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva.

Le spese per il doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, letto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,


- accoglie il reclamo come sopra proposto e, per l'effetto, in riforma del provvedimento reclamato, ordina alla Banca *[redacted]* scpe di provvedere all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva;
- Condanna Banca *[redacted]* scpe al pagamento delle spese relative ad doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, nella misura di euro 1.300,00 per compenso professionale, ^{ed € 406,50 per spese} oltre iva ed accessori come per legge e, per il presente grado di giudizio, nella misura di euro 1.700,00 per compenso professionale e di euro 174,00 per spese, oltre iva ed accessori come per legge.

Così deciso in Belluno nella camera di consiglio del 20.02.2018.

Si comunichi.


Il Presidente

dott. U. Giacomelli



Il Giudice estensore

dott. F. Santoro



Depositato in Cancelleria del Tribunale
di Belluno il **22 MAR 2018**

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosanna DE BENEDET

